

FISCO E AZIENDE

Interessi non deducibili, un macigno sulle imprese

Marco Mobili e Salvatore Padula — a pag. 6

Interessi impossibili da dedurre Un macigno sui conti aziendali

Imposte e indebitamento. In Italia si possono scaricare gli oneri finanziari solo entro il 30% del Rol, limite ormai inadeguato in tempi di Covid e guerra. La delega fiscale non fa riferimenti espliciti al tema



All'estero la direttiva Ue è stata recepita in modo più flessibile, spesso con la deducibilità completa fino a 3 milioni

**Marco Mobili
Salvatore Padula**

Il tema del trattamento fiscale dell'indebitamento delle società è da tempo oggetto di riflessione, anche a causa delle differenze tra il regime applicato in Italia e quelli più favorevoli, adottati in gran parte dei Paesi europei.

Si tratta di una materia che – tra colpi di coda del Covid e conseguenze dell'invasione russa in Ucraina – sembra destinata a richiedere nuova attenzione, anche per l'effetto combinato di una dinamica dei prestiti bancari che resta sostenuta (sia pur non ai livelli della fase emergenziale della pandemia) e di tassi di interesse tendenzialmente in rialzo. E che rischia di fare i conti con più di un'incognita, spinta anche dalla crisi bellica, sulla redditività delle imprese, specie in alcuni settori. Elemento questo che determinerebbe una (ulteriore) crescita degli interessi passivi indeducibili.

Le regole del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) – con il nuovo articolo 96 in vigore dal 2019 – sono il frutto del recepimento della prima direttiva antielusione (Ue 2016/1164, Atad 1). La norma prevede che gli interessi passivi siano deducibili fino a concorrenza di quelli attivi e, per la parte eccedente, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol a valori fiscali e non più contabili). Gli interessi indeducibili nell'anno d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi, utilizzando i medesimi criteri di calcolo.

Linea dura in Italia

Nell'adeguarsi alle regole europee, come spesso è accaduto, il nostro Pa-

ese ha scelto una linea piuttosto conservativa. Ha scelto, in altri termini, di non sfruttare alcuni spazi di autonomia e deroghe che la direttiva offriva (e offre) agli Stati, pur all'interno di un quadro comunitario volto a non assecondare/incentivare l'eccessivo indebitamento delle imprese.

Questi stessi spazi di autonomia sono invece stati colti da molti altri Paesi che – a differenza dell'Italia – consentono la piena deducibilità degli interessi passivi per le imprese che non appartengono a gruppi (società "stand-alone") e, in molti casi, non pongono vincoli alla deducibilità entro determinati volumi di interessi netti (la direttiva indicava un livello massimo di 3 milioni di euro), con significativi benefici per le piccole e medie imprese.

Oltre 40 miliardi non dedotti

Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno si possono guardare le statistiche sulle dichiarazioni fiscali delle società, il cui ultimo aggiornamento è stato rilasciato dal dipartimento delle Finanze a fine febbraio. Nel modello del 2020 (anno di imposta 2019, quindi prima dell'emergenza sanitaria), le società di capitali hanno indicato interessi passivi iscritti in bilancio per 29,8 miliardi di euro. A questi si aggiungevano oltre 38,4 miliardi di euro di interessi passivi "riportati" dai periodi di imposta precedenti.

Su un totale di oltre 68,2 miliardi di euro di interessi deducibili dalla base imponibile Ires quelli effettivamente dedotti sono stati 25,4 miliardi (37,3% del totale), di cui 7,6 riferiti alla quota deducibile nei limiti degli interessi attivi e 17,8 riferiti alla quota deducibile nel limite del 30% del Rol.

Ben 42,8 miliardi di interessi passivi sono risultati indeducibili (compresa la quota di interessi trasferita al consolidato) e riportati all'anno successivo: per le società si tratta di

qualcosa come circa 10 miliardi di euro di minore Ires da recuperare a futura memoria.

Che cosa accadrà nei prossimi anni? Qualcosa di significativo è, in realtà, già accaduto: per far fronte all'emergenza sanitaria, nel 2020 l'esposizione delle imprese è esplosa grazie alle misure di sostegno varate dal Governo (l'indebitamento delle società non finanziarie è aumentato di 36 miliardi rispetto alla fine del 2019 a causa dell'incremento di prestiti bancari a medio e lungo termine per 82 miliardi di euro, fonte Banca d'Italia). Anche nel 2021 i prestiti bancari sono cresciuti, seppur in misura molto più contenuta. E questa tendenza sta proseguendo nella prima parte del 2022. C'è inoltre una questione tassi che andrà monitorata. E anche la redditività delle imprese potrebbe subire i colpi delle tensioni geopolitiche e dell'andamento della guerra (boom dei costi energetici e delle altre commodity; problemi di approvvigionamento di materie prime e componenti; inflazione crescente).

Di fronte a queste prospettive, non sorprende che da più parti – sia tra i professionisti sia tra gli imprenditori – si ponga l'accento sulla necessità di ampliare i criteri di deducibilità degli interessi passivi ai fini Ires. Si tratta anche di una tra le urgenze sulla fiscalità d'impresa ritenute prioritarie dal panel di esperti che ha partecipato al sondaggio pubblicato sul Sole 24 Ore del Lunedì del 28 marzo.



I correttivi (e il nodo del gettito)

Ci sono margini per intervenire? Visti i numeri in gioco, il problema legato ai costi per l'Erario di un ampliamento dei criteri di deducibilità non è secondario. Ma qualcosa si dovrebbe fare.

Si può sperare nella riforma fiscale? Il Ddl delega, che sta procedendo con grande fatica, non contiene in realtà riferimenti espliciti al tema degli interessi passivi (e neppure se ne trovano nel documento delle Commissioni parlamentari sull'indagine conoscitiva sulla riforma). Qualche margine di intervento, tuttavia, si intravede in due punti dell'articolo 3 sulla revisione di Ires:

- il primo è quello in cui si dice che la riforma intende perseguire la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività: e sappiamo come per il reddito d'impresa delle persone fisiche siano previste regole molto più favorevoli (articolo 61 del Tuir);






- il secondo è quello in cui si afferma che i decreti delegati dovranno rafforzare il processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali: viene citata esplicitamente la disciplina degli ammortamenti, ma è evidente quanto il tema sia reale anche per la deducibilità degli interessi passivi.


Sono opzioni da approfondire. I tempi sono stretti. Forse, pensarci subito sarebbe una scelta lungimirante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Il confronto

Disposizioni relative alla deducibilità degli interessi passivi in alcuni Paesi Ue ed extra-Ue per le società operanti nel settore industriale/commerciale

PAESI UE	PAESI EXTRA UE	ALTRE REGOLE E VINCOLI	
PAESI	IL TETTO IN % SULL'EBITDA/ROL*	LA SOGLIA LIBERA IN €**	
 Belgio	30%	3 mln	I limiti di deducibilità non si applicano alle società stand-alone (alle quali si applica solo una "thin capitalization rule"). Per le società che fanno parte di un gruppo, la soglia di 3 milioni di euro deve essere ripartita tra le società residenti e/o le stabili organizzazioni locali del gruppo
 Francia	30%	3 mln	Gli interessi passivi netti che superano i limiti indicati possono essere in parte deducibili (il 75%) se la società che è parte di un gruppo ha un equity-to-assets ratio superiore a quello del gruppo. In maniera similare, le entità autonome possono dedurre un ulteriore 75% della frazione di interesse netto che supera la soglia di 3 milioni di euro o del 30% dell'Ebitda. Per le società scarsamente capitalizzate (debt-to-equity ratio superiore a 1,5:1), le soglie di deducibilità degli interessi passivi sono ridotte (1 mln di € o 10% dell'Ebitda)
 Germania	30%	3 mln	Non si applicano limitazioni se: (i) la società non appartiene a un gruppo; (ii) la società appartiene a un gruppo, ma il suo rapporto tra il patrimonio netto e il totale delle attività del bilancio non è inferiore al 2% rispetto al rapporto complessivo dell'intero gruppo
 Italia	30%		Non esiste una soglia al di sotto della quale gli interessi sono sempre deducibili
 Paesi Bassi	20%	1 mln	



Nel caso di prestiti tra parti correlate, gli interessi sono deducibili solo se: (i) il prestatore risiede in un altro paese SEE o in un paese che ha un trattato fiscale applicabile con la Svezia che copre il reddito in questione; o (ii) se il reddito da interessi è tassato ad un'aliquota minima del 10% nello stato di residenza del beneficiario.



La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'introduzione di una norma che dal 2023 limiti la deducibilità degli interessi passivi rapportando l'ammontare di interessi passivi netti deducibili ad una percentuale dell'Ebitda (al momento non nota). Sono previste alcune esenzioni dall'applicazione della norma per le imprese di minori dimensioni



Le piccole imprese sono esenti dalla limitazione alla deduzione se soddisfano uno specifico test calcolato sui ricavi lordi. Quest'ultimo, dal 2022 è soddisfatto se i ricavi lordi calcolati nel triennio precedente (ed attualizzati all'inflazione) sono inferiori a 27 milioni di dollari

(*) Quota dell'Ebitda entro la quale è consentita la deduzione degli interessi passivi netti.
(**) Importo fino al quale è comunque consentita la deduzione degli interessi netti
Fonte: raccolta dati ed elaborazione a cura dello Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti Srl

68,2 mld
Gli interessi

Totale degli interessi passivi delle società (anno d'imposta 2019), di cui 28,8 iscritti a bilancio e 38,4 di anni precedenti

37,3%
Quota dedotta

Percentuale di interessi passivi effettivamente dedotti dalle società (anno d'imposta 2019), pari a 25,54 miliardi di euro

48,2 mld
Oneri indeducibili

Interessi passivi indeducibili (anno d'imposta 2019), circa 10 miliardi di euro di minore Ires a futura memoria